REGIONE MARCHE

Il Presidente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Ordinanza n. 9 del 5 marzo 2021

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 27 febbraio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2021, con la quale alla Regione Marche sono state applicate, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 26 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 2 marzo 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 5 marzo 2021;

Visto il verbale n. 161 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenutasi in data 27 febbraio 2021;

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche ID: 22241342 del 04/03/2021, agli atti della Segreteria Generale, dalla quale risulta la situazione di particolare gravità che si registra nella gestione degli ungulati e nella riconsegna dei tesserini venatori.
In particolare si evidenziano i seguenti passaggi della relazione:
- *"È pertanto evidente come il contenimento numerico degli ungulati, che si realizza esclusivamente nei confronti dei cervidi e prevalentemente nei confronti del cinghiale attraverso il prelievo venatorio sia finalizzato a contenere gli impatti che tali specie determinano alle attività antropiche con significative ricadute economiche. Inoltre va ovviamente aggiunto che per quanto attiene agli incidenti stradali sussiste anche il rischio per la pubblica incolumità così come per il diffondersi di zoonosi che possono essere trasmesse dagli ungulati, quali la Peste Suina Africana o la Trichinellosi ecc.";*
- *"..considerato che la riconsegna del tesserino è prescritta dalla normativa e l'inottemperanza determina un provvedimento sanzionatorio, va evidenziato che l'elevato numero dei cacciatori iscritti in ogni ATC (variabile da un minimo di circa 2.000 ad oltre 5.000) che si potrebbero presentare negli uffici per la riconsegna del tesserino (operazione che comporta anche una sosta con lo scambio di materiale cartaceo visto che devono ricevere una ricevuta firmata e timbrata), determinerebbe verosimilmente un'aggregazione di persone che, anche se regolamentata, comprometterebbe la sicurezza di scongiurare la trasmissione del virus Covid-19. Pertanto al fine di evitare tali rischi si reputa opportuno derogare il termine di consegna dei tesserini per distribuire nel tempo l'affluenza dei cacciatori nei locali degli AA.TT.CC. al fine di evitare tali rischi si reputa opportuno derogare il termine di consegna dei tesserini per distribuire nel tempo l'affluenza dei cacciatori nei locali degli AA.TT.CC. Visto inoltre che l'art. 29, comma 8bis della L.R. 7/95, stabilisce che gli AA.TT.CC. entro il trenta aprile di ogni anno devono consegnare alla struttura regionale organizzativa competente in materia di caccia e all'OFR l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria. Considerato che con una proroga dei termini di consegna dei tesserini venatori da parte dei cacciatori anche gli AA.TT.CC. non potrebbero oggettivamente rispettare il predetto termine di consegna dei dati elaborati, si reputa necessario di derogare il termine di pari periodo a quello previsto per la consegna dei tesserini, ovvero per trenta giorni.";*

Vista, altresì, la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari ID: 22251077 del 05/03/2021, agli atti della Segreteria Generale, nella

quale si conclude che *" il mancato controllo determinato anche dal temporaneo blocco dei prelievi a fini di contenimento delle popolazioni di cinghiali, causati dalla pandemia, porta ad un elevato rischio di diffusione della PSA, ad ingenti danni al settore produttivo agricolo, ad un alto numero di incidenti stradali e da ultimo ad una minaccia per l'equilibrio dei vari ecosistemi, in cui la specie cinghiale ha preso ormai nettamente il sopravvento";*

Considerato che:

- gli interventi di prelievo degli ungulati rispondono ad una situazione oggettiva di necessità connessa all'interesse pubblico di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di gestione e di prelievo finalizzati al contenimento dei danni alle produzioni agricole e alla riduzione dei sinistri stradali;
- il prelievo venatorio degli ungulati dalla data odierna sino al 15 marzo 2021 viene attuato esclusivamente, in base alla normativa, nella forma selettiva con assegnazione ai cacciatori individualmente autorizzati all'esercizio venatorio sia di capi da abbattere che dell'area di prelievo venatorio individuata esclusivamente nel Distretto di Gestione (DG) e nell'Unità di Gestione (UG) o nell'Azienda Faunistico o Agri-turistico Venatoria autorizzata;

Rilevato che l'elaborazione dei piani di gestione e prelievo degli ungulati si fonda sulla conoscenza dei parametri di popolazione di tali specie, conseguibile attraverso i censimenti faunistici svolti nell'intero territorio regionale. I censimenti, realizzati sulla base di protocolli scientifici, devono essere realizzati per il monitoraggio delle popolazioni di cinghiale entro il 30 marzo di ogni anno e tra il 15 marzo ed il 15 aprile per indagare le popolazioni di cervidi;

Considerato, altresì, che la situazione di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso al COVID -19, rende necessario adottare misure utili a dilazionare gli adempimenti e le scadenze al fine di evitare spostamenti non indispensabili delle persone fisiche, quali quelli in scadenza in materia di caccia e inerenti alla riconsegna dei tesserini venatori;

Ritenuto necessario, alla luce delle relazioni e delle considerazioni sopra esposte, adottare un provvedimento contingibile e urgente che:

- consenta lo svolgimento, con determinate modalità, dell'attività venatoria di selezione ed alle attività di censimento ad essa connessa, sia in situazione di scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd zona arancione) che di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zona rossa), precisando che l'attività venatoria è limitata ai soli residenti anagraficamente nella Regione Marche

e specificatamente autorizzati ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali, mentre non è consentita l'attività venatoria ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Marche, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale;

- preveda la deroga al termine di consegna dei tesserini venatori da parte dei cacciatori previsto per il 12 marzo 2021 per distribuire nel tempo l'affluenza dei cacciatori nei locali degli AA.TT.CC. e di conseguenza prorogare anche il termine entro il quale questi ultimi devono consegnare alla struttura regionale competente in materia di caccia e all'OFR l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria;

ORDINA

Art. 1

A far data dalle ore 00:00 del 06 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 15 marzo 2021 per le attività di prelievo e connesse e alle ore 24:00 del 15 aprile per le attività di censimento, sia in situazione di scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd zona arancione) che di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zona rossa), è consentito lo svolgimento delle attività di prelievo e connesse e delle attività di censimento, con le seguenti modalità:

a. nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
b. nell'ATC di residenza venatoria;
c. nei distretti di gestione in cui il selecacciatore è stato autorizzato ad esercitare il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
d. nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore;
e. per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia, quali il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, il conferimento dei campioni biologici presso le ASUR di competenza, nell'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione.

Al fine di perseguire il benessere animale, in riferimento ai cani impiegati nell'ambito del prelievo venatorio e degli interventi di controllo faunistico e per il mantenimento del livello di efficienza degli stessi, a far data dal 6 marzo 2021 è consentito, sia in situazione di scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (cd zona arancione) che di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd zona rossa), lo

svolgimento delle attività di allenamento e addestramento dei cani all'interno delle aree autorizzate di cui all'art. 33 della l.r.7/95 nonché in quelle individuate dalla DGR n. 99 del 8 febbraio 2021, anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione.

L'attività venatoria e di addestramento/allenamento cani è limitata ai soli residenti anagraficamente nella Regione Marche ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita l'attività venatoria e di allenamento/addestramento cani ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Marche, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.

Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.

Art. 2

Il termine di consegna del tesserino venatorio da parte dei cacciatori, stabilito in base alla DGR n. 1060 del 28 luglio 2020 al 12 marzo 2021, è prorogato al 12 aprile 2021.

I termini di consegna dei dati elaborati dagli AA.TT.CC. della regione Marche, stabiliti dall'art. 29, comma 8bis della L.R. 7/95 al 30 aprile, sono prorogati al 31 maggio 2021.

Art. 3

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 del d.l. 19/2020. All'irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale.

Art. 4

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche.

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 5 marzo 2021

Il Presidente
Francesco Acquaroli